

All'esito della discussione, il Giudice, dandone integrale lettura in udienza, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Repubblica Italiana

In nome del popolo italiano

Il Giudice Unico del Tribunale di Verona, sezione IV Civile, dott. Massimo Vaccari, definitivamente pronunciando nella causa civile promossa con atto di citazione notificato in data 6 aprile 2011

da

Mz. Impresa Generale Costruzioni S.p.A. omissis

ATTRICE

contro

S. As. S.r.l. omissis

CONVENUTA

RILEVA

L'attrice ha convenuto in giudizio avanti a questo Tribunale la S. As. s.r.l. esponendo che:

- quest'ultima, dopo aver ottenuto, in data 26 ottobre 2010, dal Tribunale di Verona decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nei propri confronti per il pagamento della somma di euro 245.674,73, le aveva notificato atto di precetto;
- successivamente la convenuta, avendo nel frattempo ottenuto l'autorizzazione a procedere a pignoramento senza l'osservanza del termine di cui all'art. 482 c.p.c. aveva notificato atto di pignoramento presso terzi per il pagamento di euro 336.716,89 e lo aveva notificato presso una serie di società meglio indicate in atto di citazione, tra le quali cinque istituti di credito e quattro clienti li aveva citate a comparire al fin di rendere la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c.;
- essa attrice aveva proposto opposizione avanti a questo Tribunale avverso il predetto atto di pignoramento deducendo, tra l'altro, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Verona;

- nelle more del predetto giudizio si era tenuta l'udienza ex artr. 547 c.p.c relativa all'espropriazione presso terzi promossa dalla convenuta e nel corso di tale udienza S. si era opposta fermamente all'eccezione di incompetenza territoriale e aveva chiesto anche la vendita di alcuni titoli custoditi presso Bnl inducendo essa attrice a chiedere la conversione del pignoramento;
- la convenuta si era costituita anche nel procedimento di opposizione contestando in parte l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata da essa attrice;
- con ordinanza del 24 febbraio 2011 il Giudice dell'Esecuzione aveva sospeso l'esecuzione e aveva fissato ai sensi dell'art. 616 c.p.c termine per la proposizione del giudizio di cognizione.

Sulla base di tale prospettazione l'attrice ha chiesto che venga dichiarata l'incompetenza per territorio di questo Tribunale con riguardo al pignoramento presso i terzi sopra citati, ad eccezione della Banca Popolare di Verona, a favore dei Tribunali ove gli stessi hanno sede, con conseguente declaratoria di inefficacia del pignoramento stesso. Inoltre l'attrice ha avanzato domanda di condanna della convenuta al risarcimento dei danni patiti, per effetto della condotta sopra descritta, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., quantificati nella somma di euro 50.000,00, nonché al pagamento della somma di euro 3.382,00, corrisposta da Mz. a titolo di spese legali relative alla procedura di espropriazione presso terzi, di quella di euro 36.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi, a titolo di penale, di quella di euro 2.578,00 oltre 12,50 % a titolo di rifusione del compenso per il proprio legale, in relazione alla medesima procedura esecutiva.

La convenuta si è costituita in giudizio e ha resistito all'accoglimento dell'eccezione di incompetenza per territorio sollevata da controparte relativamente ai terzi pignorati che erano istituti di credito mentre ha aderito a tale eccezione con riguardo ai restanti terzi pignorati (Manta società cooperativa edilizia, Mare Società Cooperativa Editrice, Ikea Italia Retail e Urano Società Cooperativa).

La domanda di declaratoria di nullità ed inefficacia degli atti di pignoramento indicati da parte attrice merita di essere accolta, essendo fondato il rilievo addotto a sostegno di essa secondo cui i terzi pignorati sono

stati citati a comparire presso questo Tribunale, sebbene ognuno di essi abbia la propria sede legale in comuni siti in circondari di altri tribunali e avrebbero pertanto dovuto essere citato avanti a quegli organi giudiziari.

Parte convenuta invero ha aderito a tale eccezione solo con riguardo ai terzi che erano clienti della attrice sostenendo che la procedura di espropriazione nei confronti degli istituti di credito è stata correttamente instaurata nel circondario di questo Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli art. 26 secondo comma e 19 comma 1 c.p.c., dal momento che, a suo dire, la banca terzo-pignorato può essere legittimamente essere citata a rendere la dichiarazione anche davanti al giudice del luogo ove essa ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio. Tale principio però non è invocabile nel caso di specie atteso che, come già rilevato dal G.E., sia l'atto di precetto che l'atto di pignoramento sono stati notificati presso la sede di tali soggetti e non, come avrebbe dovuto essere presso le filiali aventi sede nel circondario di questo Tribunale.

Ciò detto con riguardo alla domanda di accertamento svolta dall'attrice occorre ora passare ad esaminare quelle di condanna dovendosi evidenziare come sussista senz'altro una responsabilità della convenuta, gravemente colposa, per aver attivato le procedure esecutive nell'evidente mancanza di uno dei presupposti processuali delle stesse.

Si tratta pertanto di stabilire se i danni lamentati dall'attrice sussistano e siano causalmente ricollegabili alla condotta della convenuta.

Orbene nulla può essere riconosciuto alla attrice a titolo di penale prevista nei contratti di subappalto conclusi con la convenuta perchè il presupposto per l'operatività della clausola menzionata dalla prima era che la sub appaltatrice (ossia S. As.) rivelasse a terzi, in tutto o in parte, il contenuto dell'accordo o tenesse una attività concorrenziale ai danni della committente. sub appaltatrice. Non integra in nessun modo una di queste condotte l'iniziativa della S. As. di agire anche in fase esecutiva a tutela del proprio credito nei confronti dell'attrice.

All'attrice spettano invece gli altri importi richiesti.

Essa infatti ha dimostrato di aver effettivamente sostenuto sia la spesa di euro 3.382,00, trattandosi della somma versata a titolo di rifusione di spese di lite alla convenuta nella procedura esecutiva sopra citata, e quella di euro

3.600,92, quale corrispettivo del proprio difensore nella medesima procedura, poiché, con riguardo, alla prima ha prodotto documentazione rilevante (doc.14) e con riguardo alla seconda la circostanza è stata confermata dal teste escusso nella fase istruttoria. Entrambi gli esborsi poi sono direttamente riconducibili alla improvvida iniziativa della S. As..

Parimenti va riconosciuto alla Mz. l'importo di euro 50.000,00, pari all'ammontare degli interessi passivi applicabile dagli istituti di credito a seguito della indisponibilità delle somme pignorate, poiché la circostanza è stata confermata dalla teste sentita in fase istruttoria.

Su tale importo, trattandosi di credito di valore, spettano gli interessi e la rivalutazione monetaria dalla data di esecuzione dei pignoramenti a quella della presente sentenza.

Passando al profilo della determinazione delle spese di lite esse vanno poste a carico della convenuta in applicazione del criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dell'entità del credito risarcitorio riconosciuto all'attrice.

Occorre peraltro chiedersi se tale liquidazione debba avvenire in base al regolamento 140/2012 entrato in vigore il 23 agosto 2012 oppure in base al regime tariffario, abrogato dall'art. 9, comma 1, del d.l. 1/2012.

Sul punto va evidenziato come l'art.9 del d.l.n.1/12 e il regolamento 140/2012 contengono sia norme di diritto sostanziale (quelle che regolano il rapporto cliente-avvocato) sia norme di diritto processuale (quelle che indirizzano la condanna ex art. 91 c.p.c.).

L'art.9 non contiene norme di diritto transitorio, se non la proroga dell'applicazione delle tariffe fino al 24 luglio 2012 "limitatamente alle liquidazioni giudiziali", mentre l'art. 41 del D.M. n. 140/12 prevede la propria applicabilità alle "liquidazioni" successive al 23 agosto.

Si noti che quest'ultima disposizione si riferisce all'applicazione, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., dei parametri, ma riguarda, in mancanza o in caso di invalidità dell'accordo sul compenso, anche il rapporto tra cliente ed avvocato.

Si tratta allora di stabilire se il nuovo regime dei parametri si applichi anche ai processi pendenti alla data del 23 agosto 2012 e tale verifica va compiuta

in virtù del criterio interpretativo di cui all'art. 11 disp. prel. che impone di valutare se la norma, in questo caso di natura processuale, nella sua interpretazione retroattiva abbia una ragionevole giustificazione e non incontri limiti in particolari norme costituzionali.

Non si può invece tener conto, ai fini della predetta indagine, del principio giurisprudenziale che regolava la fattispecie della successione di tariffe professionali forensi. Il nuovo sistema di determinazione del compenso dell'avvocato infatti non è una naturale evoluzione del precedente ma, oltre a seguire alla sua espressa abrogazione, muove da presupposti e criteri completamente diversi, primo tra tutti quello della possibilità di maggiorazioni e riduzioni del compenso.

La prima opzione interpretativa possibile è quella che, muovendo dal riferimento al momento della liquidazione presente nell'art. 41 del D.M. 140/2012, giunge ad affermare l'utilizzabilità dei nuovi criteri ai fini della determinazione del compenso da porre a carico del soccombente per tutte le attività difensive che siano condotte a termine dopo l'entrata in vigore del regolamento medesimo, vale a dire il 23 agosto 2012, con la precisazione che il momento ultimo da considerare a tali fini è quello dell'esaurimento della fase in cui si è svolta l'attività.

Sul punto deve però innanzitutto evidenziarsi come il dato letterale della norma in esame non deponga univocamente in tal senso. Essa, infatti, si limita ad individuare il momento a partire dal quale vanno utilizzati i nuovi criteri ma non precisa quali siano le attività alle quali applicarli, ed in particolare se si tratti di attività difensive precedenti o successive al menzionato momento della liquidazione.

Ancora non può sottacersi come l'interpretazione sopra citata non paia idonea a superare il vaglio di ragionevolezza di cui si è detto, ponendosi in contrasto con il parametro dell'art. 3 Cost., con la conseguenza che sarebbe possibile disapplicare l'art. 41 D.M. 140/2012. Essa darebbe luogo infatti ad una applicazione retroattiva della nuova disciplina che è irragionevole perché inciderebbe sulle aspettative maturate da avvocati e parti del giudizio prima della instaurazione della causa, e in molti casi diversi anni prima dell'entrata in vigore della riforma, senza una adeguata giustificazione.

Per cogliere appieno tale profilo occorre considerare che, avuto riguardo, in particolare, all'entità dei valori medi di liquidazione, al più restrittivo regime in tema di prova delle spese e alla presenza di una norma sanzionatoria come l'art. 4, ultimo comma (disposizione che si riferisce alle liquidazioni ai sensi dell'art. 91 cpc e che riguarda i difensori di entrambe le parti), previsti dal D.M. 140/2012, il nuovo sistema è, nel suo complesso e in astratto, meno favorevole, rispetto a quello previgente, sia per la parte vittoriosa del giudizio che per il difensore di essa che per il soccombente. Resta ferma peraltro la possibilità che in concreto la liquidazione operata in base ai parametri risulti pari o anche superiore a quella effettuata in base alle tariffe, sebbene, nemmeno in tale ipotesi, si possa tener conto della più favorevole disciplina in tema di spese di cui al D.M. 127/2004.

Si noti poi che a giustificare l'opzione interpretativa in esame non potrebbe valere nemmeno la valorizzazione della ratio, sottesa alla riforma di favorire il mercato e, indirettamente, anche l'accesso alla giustizia, attraverso la incentivazione di accordi sul compenso tra avvocati e clienti, perché tali obiettivi non possono che valere pro futuro.

Una seconda soluzione porta ad attribuire rilievo, come discriminante, al momento del compimento di ciascun singolo atto difensivo, cosicché si dovrebbe ricorrere alle tariffe per le prestazioni difensive compiute sotto la loro vigenza e ai parametri per gli atti difensivi compiuti dopo il 23 agosto 2012, secondo una rigorosa applicazione del principio tempus regit actum.

Una simile tesi presenta, però, un inconveniente di ordine sistematico. Essa infatti dà luogo ad un regime transitorio differente per le norme di diritto processuale e per quelle di diritto sostanziale, contenute nel d.l.1/2012 e nel D.M. 140/2012.

Le disposizioni, anche in tema di liquidazione giudiziale del compenso, relative al rapporto tra professionista e cliente presenti nel nuovo sistema normativo non possono che riferirsi ai rapporti di mandato sorti successivamente al 25 gennaio 2012, data di entrata in vigore del d.l. 1/2012.

Ciò si evince chiaramente dalla scelta di fondo della riforma di ridurre a due, rispetto agli originari quattro previsti dall'art. 2233, primo comma, c.c., i

criteri di determinazione del compenso del professionista (accordo o, in caso di mancanza o di invalidità di esso, liquidazione giudiziale).

Ancora l'art. 9, comma 4, del D.M. 140/2012 ha posto a carico del professionista alcuni specifici obblighi informativi, primo fra tutti quello di rendere noto al cliente il preventivo di massima, che sono ipotizzabili solo nella fase precedente la conclusione del contratto e non certo rispetto a rapporti iniziati da tempo e tantomeno rispetto a quelli esauriti.

Non va sottaciuto poi che, anche in questo, l'applicazione dei parametri ad accordi raggiunti prima del 25 gennaio 2012, e che proseguano dopo tale data, è irragionevole se si considera che: tali contratti sono stati etero integrati nel momento genetico, quantomeno con riguardo ai diritti, e il diritto al pagamento del corrispettivo dell'avvocato è sorto al momento della stipulazione del contratto, sebbene diventi liquido ed esigibile al termine dell'incarico.

Proprio gli inconvenienti delle tesi fin qui esaminate inducono questo Giudice a propendere per una diversa opzione interpretativa, ossia quella secondo cui il D.M. 140/2012 è applicabile solo ai giudizi e ai gradi di processo instaurati dopo il 23 agosto 2012, in conformità al principio del *tempus regit processum*.

Tale soluzione invero risulta conforme a quella che il legislatore ha adottato rispetto ad una norma processuale del tutto analoga a quelle introdotte dal D.M. 140/2012, ossia la modifica ad opera della L.69/2009 dell'art. 96 c.p.c., (anch'essa trova applicazione al momento della liquidazione delle spese del giudizio e richiede, al pari dell'art. 4, ultimo comma, del D.M. 140/2012, la valutazione del comportamento processuale sia pure della parte e non dell'avvocato). Infatti, in virtù del regime transitorio fissato dall'art. 58, primo comma della L.69/2009, la norma succitata si applica ai giudizi iniziati dopo il 4 luglio 2009, data di entrata in vigore della novella.

E' evidente poi come l'adesione alla regola del *tempus regit processum* consenta di uniformare il regime transitorio delle norme processuali e di quelle sostanziali contenute nel d.l. 1/2012 e nel D.M. 140/2012.

In questa prospettiva allora le liquidazioni menzionate dall'art. 41 del regolamento 140/2012 sono quelle delle attività difensive svolte nei giudizi iniziati dopo la sua entrata in vigore.

P.Q.M

Il Giudice Unico del Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni diversa ragione ed eccezione disattesa, così decide:

- dichiara la nullità dei pignoramenti eseguiti presso i terzi meglio indicati in motivazione;
- condanna la convenuta a corrispondere all'attrice:
 - la somma di euro 3.382,00 a titolo di ripetizione del corrispondente importo versata dalla prima nella procedura esecutiva di cui in motivazione;
 - la somma di euro 3.600,92, a titolo di rimborso del corrispettivo versato dall'attrice al proprio difensore nella medesima procedura esecutiva;
 - la somma di euro 50.000,00, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dalla data di esecuzione dei pignoramenti a quella di pubblicazione della presente sentenza e agli interessi sulla somma complessiva risultante dalla data di pubblicazione della presente sentenza a quella del saldo effettivo, a titolo di risarcimento danni;
- rigetta le residue domande dell'attrice;
- condanna la convenuta a rifondere all'attrice le spese di lite che liquida nella somma di euro 7.399,00, di cui 1.800,00 per diritti, 5.200,00 per onorari, ed il resto per spese, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 12,5 % su diritti e onorari, e Cpa.

Verona 27 settembre 2012

Il Giudice